

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI DI PEROSA ARGENTINA E VALLI CHISONE E GERMANASCA PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALE COMUNALE. -----

L'anno duemilaventi, addì _____ del mese di _____ nella residenza comunale di Perosa Argentina -----

TRA

- il/la Sig./ra _____, nato/a a _____, il _____, Codice Fiscale: _____, il/la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa e servizi generali, culturali, educativi, di vigilanza e Commercio su area fissa e, pertanto, in nome e per conto del Comune di Perosa Argentina con sede in Perosa Argentina (TO) in Piazza Europa n. 3 – C.F. 85002730019, in esecuzione del provvedimento del Sindaco n. 1 del 8 gennaio 2010; -----

- il/la Sig./ra _____, nato/a a _____, () il _____ e residente in _____, Via _____ n. _____, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Ecomuseo delle attività industriali di Perosa Argentina e Valli Chisone e Germanasca, con sede in Perosa Argentina – C.F.: -----

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e durata della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la concessione in comodato d'uso, da parte del Comune di Perosa Argentina (in prosieguo indicato con il termine

“Comune”) alla Associazione Ecomuseo delle attività industriali di Perosa Argentina e Valli Chisone e Germanasca (in prosieguo indicata con il termine “Associazione”), del locale ubicato in località San Sebastiano, civico n. 33, come evidenziato nell’allegata planimetria “all. A” e facente parte del complesso condominiale denominato “IL MULINO”. -----

La durata del rapporto convenzionale è stabilita in anni cinque (5) con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e scadenza al 31 dicembre 2024. Entro tre mesi prima della scadenza le parti potranno accordarsi per il rinnovo della convenzione stessa. -----

Articolo 2 – Finalità della concessione

Il locale viene concesso al fine di destinarlo a sede dell’Associazione e dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità proprie della stessa. -----

Articolo 3 – Spese a carico del concessionario

I contratti di forniture dei servizi, elettricità e quant’altro, rimarranno intestati al Comune ma le spese relative saranno poste a carico del concessionario mediante richiesta di rimborso di esse da parte degli uffici comunali con cadenza annuale. -----

Sono inoltre a carico del concessionario le spese di pulizia, condominiali e tutte le spese di ordinaria manutenzione fino alla scadenza della concessione. -----

Articolo 4 – Spese a carico del Comune

Sono a carico del Comune le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria. -----

Articolo 5 – Diritti del Comune

Il Comune si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento il locale tramite propri incaricati. -----

Articolo 6 – Responsabilità

Il Comune è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa all'uso del locale, in particolare il concessionario riconosce idoneo al proprio scopo e alle proprie attività il locale concesso. -----

Articolo 7 – Divieto di cessione

Il diritto d'uso non potrà cedere o essere trasferito a terzi in nessun caso. ----

Articolo 8 – Uso del locale e delle parti comuni

Il concessionario è tenuto a utilizzare il locale concesso e le parti comuni sia interne che esterne in maniera corretta, diligente e conforme alla destinazione d'uso dell'immobile. -----

Articolo 9 – Recesso e risoluzione

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di mesi 6, qualora il locale si rendesse necessario per motivi di pubblica utilità o di pubblico interesse. -----

Il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione. -----

Articolo 10 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione comporta l'automatica risoluzione del rapporto convenzionale. -----

Articolo 11 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia o vertenza possa nascere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Ove non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, la controversia o vertenza sarà sottoposta inappellabilmente al giudice di pace competente per territorio. -----

Articolo 12 – Rinvio normativo

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile in quanto compatibili ed applicabili alla presente. -----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE